

Statuto della

"Fondazione G. Borea e Z. Massa"

ART. 1: GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' corrente una Fondazione denominata "Fondazione G. Borea e Z. Massa", già in possesso di personalità giuridica ai sensi del Dpr n. 361/2000.

1.2 Essa è il risultato della fusione in un unico ente dell'IPAB Giovanni Borea e dell'Istituto Zeffiro Massa, approvata con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1759 del 22 dicembre 2003.

1.3 La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo Settore (DL. N. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.4 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) la Fondazione assumerà la denominazione

"Fondazione G. Borea e Z. Massa ETS".

La Fondazione è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Liguria al n. 503 ed intende ottenere l'iscrizione nel Runts, ai sensi dell'art. 22 del DL. N. 117/2017, per questo fine e' dotata di un patrimonio, liquido e disponibile, pari almeno ad Euro 30.000,00 (trentamila/00).

ART. 2: SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede in Sanremo (IM), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Il trasferimento della sede nell'ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione all'autorità di controllo.

2.3 La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 3: SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione, che intende valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del DL. N. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge N. 328/2000, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge N. 104/1992 ed alla legge N. 112/2016;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie, di cui al Dpcm 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge N. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

3.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro: —
- fornire interventi assistenziali e servizi socio-sanitari integrati a favore delle persone inabili al lavoro, anziane e/o portatrici di handicap, in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, al fine di garantire loro una

migliore qualità di vita;

- esercitare attività sociale nei confronti dei bambini orfani di madre e di padre, nativi di Sanremo e privi di mezzi di sostentamento, oppure i cui genitori si trovino nell'impossibilità di provvedere ai loro bisogni essenziali;

- fornire servizi di assistenza residenziale e/o semi-residenziale nonché qualsiasi altro servizio socio-assistenziale in favore di persone anziane prevalentemente residenti nel Comune di Sanremo;

- promuovere e salvaguardare la dignità della persona in stato di bisogno attuando interventi a tutela dell'infanzia, della famiglia, della maternità, dell'avviamento al lavoro, dello studio, dell'invalidità, della terza età, e delle persone dimesse o dimissibili dagli istituti di prevenzione e pena;

- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di riqualificazione e di specializzazione;

- organizzare eventi quali convegni, seminari e presentazioni di libri;

- pubblicare libri, e-book, paper;

- elaborare, organizzare e gestire organi di informazione, quali siti internet, social network, riviste, con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani e delle altre attività riservate dalla legge a soggetti determinati;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.

3.3 La Fondazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato necessari, funzionali o utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

3.4 La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statuari, può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati, nonché costituire e partecipare a società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini statuari e compatibilmente con l'ordinamento giuridico e la natura di ente senza scopo di lucro.

3.5 La Fondazione promuove e gestisce direttamente ovvero attraverso soggetti convenzionati: la formazione di base, la qualificazione e riqualificazione, l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori dei servizi assistenziali, nei diversi profili di operatore di base e delle altre professionalità coinvolte, sia con finalità interne, per sostenere l'adeguamento e la flessibilizzazione delle professionalità coinvolte, sia con finalità esterne, allo scopo di promuovere la crescita delle culture professionali degli operatori dei servizi.

ART. 4: ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'art. 6 del DL. N. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5: PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio minimo della Fondazione, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del DL. 117/2017, è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) liquidi ed esigibili, esso verrà utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai

fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione comprende tutti i beni mobili e immobili già appartenenti all'IPAB Giovanni Borea ed all'Istituto Zeffiro Massa, quali risultanti dall'inventario agli atti della Fondazione e datato 30 novembre 2003, nonché tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio delle proprie attività od a seguito di atti di liberalità.

5.3 In assenza di un espresso vincolo di destinazione operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono come devoluti a favore delle attività di interesse generale di cui dell'art. 5 del DL. N. 117/2017 svolte dalla Fondazione, e solo in casi eccezionali saranno impiegabili per le finalità che verranno all'uopo individuate dal Consiglio di Amministrazione comunque connesse ai bisogni assistenziali prevalenti della comunità locale.

5.4 Il patrimonio è costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni che già erano parte dello stesso.

5.5 Il patrimonio sarà incrementato dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da terzi, dai proventi delle attività di interesse generale e di quelle secondarie e strumentali.

5.6 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

5.7 Quando risulta che il patrimonio minimo, di cui al comma 4 dell'art. 22 del DL. N. 117/2017, sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

ART. 6: ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ove reso obbligatorio ai sensi dell'art. 14 dello stesso Codice.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente, né durante la sua vita e né all'atto del suo eventuale scioglimento.

ART. 7: ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo.

7.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Tecnico Amministrativo ed il Direttore Sanitario.

ART. 8: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione, di controllo e di vigilanza sulla gestione della Fondazione. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli scopi statuari, assegna le risorse e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

La Fondazione non è dotata di autonomi organi assembleare o di indirizzo.

8.2 Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, come segue: 2 (due) dal Consiglio comunale di Sanremo e 3 (tre) dal Sindaco del Comune di Sanremo.

8.3 Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio del loro mandato.

8.4 Se nel corso del quinquennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori: se l'amministratore venuto meno è stato nominato dal Sindaco, questo provvederà alla relativa sostituzione, mentre se l'amministratore venuto meno è stato nominato su designazione del Consiglio comunale, questo provvederà alla relativa sostituzione. I Consiglieri così nominati, in sostituzione di quelli venuti meno, rimarranno in carica sino a scadenza naturale del Consiglio.

In particolare, al fine di garantire una continuità nell'indirizzo amministrativo gestionale, almeno due consiglieri del Consiglio di Amministrazione uscente dovranno essere nominati come consiglieri del nuovo Consiglio di Amministrazione.

8.5 In ogni caso i Consiglieri rimangono, comunque, in carica fino a che i loro successori non assumano formalmente l'incarico mediante accettazione scritta.

8.6 Non possono ricoprire la carica di Consiglieri:

- coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 codice civile;
- il coniuge, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei componenti gli organi della Fondazione;
- i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge ed i loro parenti ed affini fino al secondo grado;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
- i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo, del Governo, della Corte Costituzionale nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- i membri di altri organi costituzionali o di organi dell'Unione Europea, della Magistratura ordinaria, militare ed amministrativa e degli organi delle Autorità indipendenti nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- il Presidente ed i Consiglieri regionali, il Presidente ed i Consiglieri provinciali, il Sindaco ed i Consiglieri comunali, i componenti di giunte

regionali, provinciali e comunali e gli amministratori di altri enti locali territoriali e di loro consorzi, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;

- coloro che si trovano in una condizione di conflitto d'interesse con la Fondazione;

- coloro che, negli ultimi dieci anni, hanno rivestito la carica di consigliere, assessore o sindaco del Comune di Sanremo.

8.7 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

8.8 Ogni membro può essere revocato, per giusta causa, da chi lo ha nominato, il quale provvederà alla nomina del sostituto.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

8.10 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi;

- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;

- delibera eventuali modifiche statutarie, nonché lo scioglimento, trasformazione, fusione e/o scissione della Fondazione;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

- predispone ed approva il bilancio di esercizio ed eventualmente quello preventivo;

- provvede al deposito del bilancio di esercizio al Runtz con le modalità e nei termini previsti dall'art. 48 del CTS;

- nomina e determina i compensi dell'organo di controllo;

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

- nomina, ove opportuno, il Direttore Tecnico Amministrativo ed il Direttore Sanitario, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

- comunica, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato dei Consiglieri, all'Ente deputato alla designazione, la necessità di provvedere alla nomina dei nuovi componenti ed in tal modo avvia la procedura di rinnovo del Consiglio.

8.11 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

8.12 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con preavviso di cinque giorni, d'iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata o con qualunque altro mezzo idoneo a raggiungere tutti i Consiglieri. In caso d'urgenza la convocazione deve raggiungere i Consiglieri almeno 24 ore prima.

8.13 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.14 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, che verrà trascritto nell'apposito libro sociale. In ogni caso, è consentito

che le sedute del Consiglio si svolgano mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte degli intervenuti, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione, a patto che tale modalità di svolgimento sia esplicitamente prevista nell'avviso di convocazione.

8.15 È facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere un compenso fisso o periodico per i suoi membri; detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze dei suddetti soggetti; in ogni caso, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a) del CTS.

ART. 9: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Presidente, ed eventualmente il Vicepresidente, sono nominati al proprio interno dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta.

9.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

9.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.4 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per l'espletamento del suo mandato, è corrisposta una indennità di carica nella misura deliberata dal Consiglio e comunque non superiore al 60% di quella percepita dal Sindaco del Comune ove ha sede la Fondazione.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 10: ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

10.1 L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che in sede di nomina ne determina anche gli eventuali compensi ed ha durata triennale con facoltà dei membri di essere rinominati una sola volta per il secondo ed ultimo mandato.

10.2 Qualora si scelga la forma collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi (oltre che da due supplenti), tra i quali il Consiglio di Amministrazione sceglie il Presidente, in tal caso almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

10.3 Qualora si scelga la forma monocratica, il Sindaco unico dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

10.4 Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

10.5 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DL. N. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso eserciterà inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del DL. N. 117/2017, la revisione legale dei conti ed in tal caso sarà interamente costituito, anche per quanto riguarda i membri supplenti, da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

10.6 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del DL. N. 117/2017.

10.7 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.8 L'organo di controllo deve essere convocato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con gli stessi termini di preavviso previsti per i Consiglieri.

ART. 11: DIRETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO E DIRETTORE SANITARIO

11.1 Il Direttore Tecnico Amministrativo ed il Direttore Sanitario sono nominati, ove ritenuto opportuno, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico, fermo quanto segue.

11.2 Per entrambi operano le cause di incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

11.3 Il Direttore Tecnico Amministrativo, ove nominato, è a capo degli Uffici della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

11.4 Ove nominato, il Direttore Tecnico Amministrativo:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive e propositive e ne redige il verbale;
- provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza;
- cura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

11.5 Ove nominato, il Direttore Sanitario:

- organizza la vita comunitaria;
- adotta e applica norme igienico-sanitarie rispondenti alla tutela delle condizioni psico-fisiche dei ricoverati;
- predispone e attua misure di prevenzione nei confronti della comunità degli ospiti;
- vigila sulla tenuta dei farmaci ai sensi della normativa in atto.

ART. 12: ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

12.1 In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà il liquidatore determinandone i poteri e gli eventuali compensi, ad altri ETS che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio statale del Runtis ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 13: CLAUSOLA DI RINVIO

13.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e, in mancanza, le altre norme di legge vigenti in materia.

F.to: Annamaria Mariani

— " Matteo Béranger Notaio (Sigillo del Notaio)

Certifico io sottoscritto Dottor Matteo Béranger, Notaio alla residenza di Genova iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, che la presente copia redatta su supporto informatico e' conforme all'originale cartaceo.

Genova, 18 dicembre 2024